

Polizza n. 0000112738 Broker: AON SPA - 001670

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
DANNI DIRETTI E DANNI INDIRETTI**

CORPORATE WORDING

CONTRAENTE: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

DOMICILIO: VIA FLAMINIA 160 / Via Gravina 4 – 00196 ROMA

ASSICURATO: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

UBICAZIONE DEL RISCHIO: Vedasi elenco interno

DURATA DEL CONTRATTO : Dalle ore 24.00 del 01/06/2020
alle ore 24.00 del 01/06/2021

<u>Premio complessivo</u>	<u>Rata Iniziale</u>	<u>Rate successive</u>
Premio netto	€ 7.034,76	€ 7.034,76
Imposte 22,25%	€ 1.565,24	€ 1.565,24
Totale	€ 8.600,00	€ 8.600,00

SUDDIVISIONE DEL PREMIO						
	Premio netto		Imposte	Premio lordo		
Sezione Incendio	€	2.944,79	€	655,21	€	3.600,00
Sezione RCTO	€	4.089,98	€	910,02	€	5.000,00
Totale	€	7.034,77	€	1.565,24	€	8.600,00

SCADENZA RATE SUCCESSIVE: il 01/06 di ogni anno a partire dal 01/06/2021

Emessa in Milano il 03/07/2020

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per L'Italia

Il Contraente dichiara di aver preso visione della nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 209/2005 e dell'art. 33 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010.

IL CONTRAENTE

/DD

Il versamento dell'importo di € 8.600,00 è stato effettuato a mie mani il _____

Il Broker _____

POLIZZA INCENDIO – RCTO **DEFINIZIONI GENERALI COMUNI**

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente/Assicurato	Il Consiglio Nazionale del Notariato
Società	AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia
Intermediario	Raggruppamento temporaneo di imprese tra la società mandataria AON S.p.A. Insurance & Reinsurance Brokers e la società mandante Banchemo Costa Insurance Broker S.p.a.
Premio	La somma dovuta dal Contraente dell'assicurazione alla Società.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro/Danno	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prevista la garanzia assicurativa.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia	Parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo. La franchigia non è cumulabile con lo scoperto eventualmente previsto; pertanto nel caso in cui sia previsto sia lo scoperto sia la franchigia quest'ultima si intenderà quale importo minimo dello scoperto.
Scoperto	Percentuale del sinistro indennizzabile a termine di polizza a carico dell'Assicurato. Lo scoperto non è cumulabile con la franchigia; pertanto nel caso in cui sia previsto sia lo scoperto sia la franchigia, quest'ultima si intenderà quale importo minimo dello scoperto.
Primo rischio assoluto	Forma di assicurazione prestata senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
Contenuto/Beni mobili	Tutti i beni mobili dell'Assicurato tra i quali a titolo esemplificativo e non limitativo: Arredi, parquet, tappezzerie, moquette, mobili d'ufficio, oggetti d'arte, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità, numismatiche, libri, anche antichi, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico ed affettivo, cancelleria, registri, stampanti, archivi, documenti, anche antichi o su carta pregiata o pergamena, disegni, microfilm, indumenti, quant'altro costituisca l'attrezzatura, l'arredamento, le dotazioni dell'Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre tutti gli impianti, quali impianti idrici, antincendio, termici, elettrici, di allarme e sorveglianza, di registrazione e videoregistrazione, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; merci, materie prime e quanto necessario all'Assicurato per l'espletamento di tutte le attività gestite e di tutti i servizi forniti; migliorie effettuate dal Contraente al fabbricato quali controsoffittature, pavimentazione galleggiante, fissi e infissi; il tutto ovunque nell'ambito delle ubicazioni assicurate, all'aperto o al coperto.
Macchine	In genere tutte le macchine utilizzate dall'Assicurato funzionanti a corrente debole, anche a impiego mobile, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: server, computer e relative periferiche ed accessori, macchine da calcolo e da scrivere, fotocopiatrici, centralini telefonici, telefoni, telefax, apparecchiature radioelettroniche, compresi ripetitori, antenne e ponti radio, strumenti di rilevazione e misura in genere. Sono compresi gli

	impianti e le apparecchiature collaterali, la cavetteria, gli impianti tecnici al servizio delle macchine, gli impianti telefonici, le fibre ottiche, le reti telematiche di connessione.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 175 °C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi esperienze del Ministero dell'Interno.
Cose particolari	Nastri, disegni, modelli, microfilm, fotocolor, cliché, schede oppure dischi e nastri per elaboratori elettronici.
Infiammabili	Merci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55 °C compresi ossigeno e gas combustibili, nonché merci e sostanze che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 14 Dicembre 1977 Allegato V.
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di terzi e del quale l'Assicurato stesso sia o meno responsabile.
Supporti di dati	Qualsiasi materiale intercambiabile (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
Dati	Le informazioni leggibili a macchina memorizzate o meno dall'Assicurato.
Scheda di copertura	Documento che forma parte integrante del Contratto, che riporta le ubicazioni assicurate, le somme assicurate, le franchigie, gli scoperti e le previsioni connesse.

SCHEDA DI COPERTURA INCENDIO – RCTO

CONTRAENTE: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

SEDE: VIA FLAMINIA 160, 00196 ROMA

UBICAZIONE DEL RISCHIO AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
(si rimanda in ogni caso all'Art. 11 delle Condizioni di Polizza):

INDIRIZZO	PIANO	METRI QUADRI
Via Flaminia 160	piano rialzato int. 1	184
	piano rialzato int. 2	371
	piano seminterrato int. A	106
	primo piano int. 4	1299
Via Flaminia 162	piano rialzato int. 3	254,5
	piano rialzato int. 4	85
	piano interrato int. A	420
Via Flaminia 160	piano quarto int. 7	200
	TOTALE	2919,5

ENTI E CAPITALI ASSICURATI – SEZIONE I

DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA per sinistro e per anno
Contenuto beni mobili, macchine, cose particolari, supporto dati, ricostruzione archivi – Incendio	Euro 1.000.000,00
Sottolimito – Furto e rapina	Euro 260.000,00
Ricorso terzi	Euro 800.000,00
Spese demolizione e sgombero, rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto	Limite per sinistro e per anno Euro 60.000,00
Onorari periti e consulenti	Limite di indennizzo Euro 30.000,00
Spese di ricostruzione cose particolari	Limite di indennizzo Euro 60.000,00
Maggiori costi	Limite di indennizzo Euro 50.000,00
Lavoro straordinario	Limite di indennizzo Euro 10.000,00
Conduttori esterni alle cose assicurate	Limite di indennizzo Euro 7.500,00
Anticipo indennizzo	Massimo acconto Euro 300.000
Terremoto, inondazioni, alluvioni, allagamenti, frane	Limite per evento Euro 600.000,00
Denaro e valori	Euro 20.000,00
Portavalori	Euro 5.000,00 per singolo portavalori

Si specifica che in seguito a richiesta del Contraente le Somme assicurate sopra indicate potranno essere oggetto di adeguamenti, fino al doppio degli importi stabiliti, previo pagamento del premio relativo, calcolato al tasso del 0,50 per mille sulla somma assicurata in incremento.

SCHEDE FRANCHIGIE SCOPERTI – SEZIONE I

GARANZIA	FRANCHIGIA	SCOPERTO	MINIMO
Per tutte le garanzie, salvo quando diversamente previsto		10%	Euro 150,00
Eventi atmosferici		10%	Euro 1.000,00
Terremoto		10%	Euro 5.000,00
Bang sonico, urto veicoli, fumo, colaggio di impianti automatici di estinzione	Euro 500,00		
Furto senza violazione di difese		10%	Euro 500,00
Enti all'aperto		10%	Euro 500,00

SOMME ASSICURATE – SEZIONE II

GARANZIA	MASSIMALE
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	Euro 5.000.000,00 per danni a persone e cose
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I DIPENDENTI	Euro 3.000.000,00 per persona e per sinistro

FRANCHIGIE – SEZIONE II

GARANZIA	MINIMO
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	Euro 250,00 per sinistro
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO DIPENDENTI – ART. 51, lett. b.3	Euro 2.500,00 per persona

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli art. 1892 – 1893 – 1894 C.C.

ART. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga il premio o la rata di premio successiva entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

ART. 3 – MODIFICHE ALL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

ART. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera raccomandata.

Tuttavia, l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalare se all'esterno dei beni assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

ART. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

La Società rinuncia alla facoltà di recesso in caso di sinistro.

ART. 7 – PERIODO DI ASSICURAZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in anni 5, suddivisi in periodi di assicurazione di durata annuale, con effetto dalle ore 24 della data del 01.06.2020.

Qualora in seguito a stima del patrimonio dell'Ente dovesse emergere che il valore dei beni assicurati sia superiore di almeno cinque volte le somme assicurate, sarà facoltà del Contraente recedere dal contratto in ogni momento, tramite comunicazione scritta con data certa, da inviarsi con preavviso di 90 giorni.

Durante il periodo di assicurazione le Parti potranno recedere dal contratto tramite comunicazione scritta con data certa, da inviarsi almeno 90 giorni prima della scadenza annuale dell'assicurazione, ferma la scadenza del contratto alle ore 24 del 01.06.2025.

ART. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità giudiziaria competente del luogo in cui vi è la sede del Contraente/Assicurato.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 – ATTIVITA' E CARATTERISTICHE DEI RISCHI

Il tipo di attività oggetto dell'Assicurazione è puramente indicativo, ma è comunque sempre inerente alle attività istituzionali (amministrative, ricreative, culturali, ecc.) dell'Assicurato ed effettuate sia per conto proprio che di terzi, sia nelle proprie sedi che presso terzi, preliminari, complementari, collaterali, accessorie, ed in genere nulla eccettuato od escluso purché non sia in contrasto con le disposizioni vigenti della Legge Italiana.

I fabbricati, e loro parti, costituenti i beni dell'Assicurato in suo uso, custodia e disponibilità, sono comunque costruiti ed ovunque ubicati. Possono essere anche caratterizzati da valore storico/artistico particolare.

Non sono previste limitazioni o restrizione nei beni materiali impiegati, nelle modalità di costruzione dei fabbricati.

Non si esclude l'esistenza di beni mobili o immobili non rispondenti alle norme di Legge di cui l'Assicurato stesso non sia a conoscenza.

Possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modifiche, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni per esigenze dell'Assicurato senza obbligo di darne avviso alla Società. La Scheda di Copertura allegata al contratto, quindi, rappresenta una semplice indicazione degli immobili occupati dall'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto.

Sono automaticamente compresi anche i beni cui l'Assicurato diverrà proprietario, conduttore, o dei quali potrà disporre a qualsiasi titolo.

ART. 12 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa sancito all'art. 1916 C.C. nei confronti dei Terzi responsabili del danno se l'Assicurato vi si opponga e sempreché non la eserciti lui stesso.

ART. 13 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno purché non comporti violazione della privacy e del segreto istruttorio penale;
- b) darne avviso alla Società entro i termini di seguito riportati, da calcolarsi da quando l'Ufficio Assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si applica l'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve, relativamente alla sezione danni:

- a) fare, nei 15 giorni successivi all'evento, dichiarazione scritta alla Società e, ove richiesta, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, relativamente ai reati perseguibili per Legge, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. È concesso comunque all'Assicurato di poter proseguire nell'attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni;
- c) predisporre, su richiesta del perito incaricato, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla quantità, qualità e valore delle cose distrutte o danneggiate.

L'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, ferma restando la facoltà della Società di stabilire, avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la qualità, la quantità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

In caso di furto o rapina:

1. adoperarsi immediatamente per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
2. farne, nei 3 giorni successivi, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, la Società, il numero di polizza, nonché fornire alla Società entro 30 giorni, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate con l'indicazione del rispettivo valore, allegando copia della denuncia fatta all'Autorità.

In caso di responsabilità addebitata all'Assicurato:

- l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o, se impossibilitato, alla Società, entro 15 giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza;
- deve inoltre far seguito nel più breve tempo possibile con le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché con i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni

Qualora in caso di sinistro l'interpretazione del testo di polizza desse adito a dubbi o controversie, le parti convengono che sarà applicata l'interpretazione più favorevole all'Assicurato.

ART. 14 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dichiarare l'esistenza di altre polizze assicurative stipulate per gli stessi rischi. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 C.C. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

ART. 15 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 16 – COLPA GRAVE, DOLO

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia assicurativa determinata da colpa grave dell'Assicurato, nonché di dolo e colpa grave delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.

ART. 17 – COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite lettera raccomandata o mediante telegramma, telefax o pec direttamente alla Società, al Broker o alla Contraente.

ART. 18 – RIPARTO

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi così ripartita:

- AIG Europe S.A. quota 100 %

Art. 19 – CLAUSOLA DI GESTIONE

Il CNN affida al Broker il servizio di assistenza, consulenza, intermediazione assicurativa, nonché tutte le facoltà e le prerogative di legge in termini di esercizio dei diritti assicurativi spettanti in forza del presente contratto. Conseguentemente, tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto saranno esercitati dal Broker con il consenso dell'Assicurato.

L'Assicurato corrisponderà direttamente il premio al Broker.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, saranno svolti per conto dell'Assicurato dal Broker ed ogni comunicazione data o spedita dall'Assicurato al suddetto Broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

La Società dichiara di avere affidato la gestione amministrativa della presente Polizza – da intendersi per essa, l'emissione del contratto e il versamento del premio – al Broker.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, e all'articolo 65 del Regolamento IVASS n. 40/2018, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al Broker è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

SEZIONE I

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI

ART. 20 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a risarcire all'Assicurato i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi o comunque in custodia dell'Assicurato, da tutti i rischi non espressamente esclusi, qualunque ne sia la causa.

Sono parificati ai danni diretti, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare uno degli eventi assicurati dalla presente polizza, compresi quelli miranti alla salvaguardia di vite umane o finalizzati a prevenire le conseguenze degli eventi garantiti.

ART. 21 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

La Società non è obbligata in alcun caso per i sinistri:

a) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarati o non, occupazione ed invasione militare, guerra civile, rivoluzione, insurrezione; si precisa tuttavia che risultano in copertura scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo, terrorismo, sabotaggio o attacco informatico;
- esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- bradisismo, valanghe e slavine;
- salvo dove diversamente previsto, inquinamento ambientale, contaminazione;

purché il sinistro sia in rapporto con detti eventi;

b) dovuti da od a:

- dolo del Contraente, salvo quanto previsto per i soggetti dei quali il Contraente deve rispondere;
- guasti macchine non derivanti da eventi accidentali;
- errori di progettazione;
- danni estetici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- ammanchi e smarrimenti riscontrati in corso d'inventario, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, salvo che ciò provochi incendio, esplosione o scoppio;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni di fondamenta, pareti, pavimento, solai, tetti, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi;
- sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori, a meno che ne consegua un ulteriore evento non altrimenti escluso: in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di sinistro non esplicitamente esclusa;
- deterioramento, logorio, usura, corrosione, arrugginimento dei beni assicurati, contaminazione (tranne i sinistri provocati da fumi o gas causati da incendio, scoppio, esplosione), umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso, termiti, insetti, vermi;
- ordinanze d'Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati o del contenuto: montaggio, smontaggio d'impianti o costruzione dei fabbricati salvo che ciò provochi incendio, esplosione, scoppio o danni ad altri beni che non siano oggetto del montaggio e/o dello smontaggio;
- danni indiretti, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

- danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, o locatore delle cose assicurate;
- difetti già esistenti e di cui l'Assicurato ne era a conoscenza.

Qualora in conseguenza dei predetti danni ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente sezione, la Società indennizzerà solo la parte di danno non altrimenti esclusa.

ART. 22 – ENTI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Si considerano esclusi dall'assicurazione:

- veicoli iscritti al P.R.A.;
- tubi e valvole elettroniche, nonché lampade ed altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatesi ad altre parti delle cose assicurate;
- enti appoggiati a contratti di leasing, se già coperti da assicurazione; questi ultimi saranno automaticamente in garanzia qualora la predetta assicurazione risultasse invalida o inefficace o potesse dare adito a rivalse nei confronti dell'Assicurato.

ART. 23 – FURTO

Limitatamente ai danni da furto, la Società risponde unicamente a condizione che l'autore del reato si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violando le difese esterne, mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi, a locali chiusi;
- d) nel caso in cui risulti comprovato che un estraneo all'Assicurato si sia impadronito delle chiavi autentiche estorcendole al loro legittimo detentore od impossessandosene mediante furto con scasso ed il furto delle cose sia commesso a locali chiusi ed a mezzi di custodia parimenti chiusi, in ore non di lavoro;
- e) anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

I. che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

II. che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

Sono parificati ai danni da furto i guasti arrecati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 24 – RAPINA

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cosa mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza anche qualora le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

ART. 25 – TRASPORTO "VALORI" ALL'ESTERNO DELL'ENTE

Si intendono in copertura il furto e la rapina di denaro, titoli di credito e valori in genere, fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo, commessi sul personale dell'Assicurato, dallo stesso incaricato del trasporto di detti valori, mentre nello svolgimento delle loro mansioni relative al servizio esterno detengono i valori stessi. Questa garanzia vale per i trasporti dei valori compiuti durante il periodo intercorrente da un'ora prima dell'apertura dell'esercizio ad un'ora dopo l'orario di chiusura dello stesso, entro i confini della Repubblica italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia è operante alla condizione che:

- l'incaricato del trasporto dei valori non abbia età inferiore ai 18 anni né superiore ai 75 anni;
- non sia altrimenti assicurato contro i rischi del furto o della rapina.

ART. 26 – FURTO E RAPINA VALORI

Limitatamente ai danni da furto o rapina di valori, l'assicurazione è operante unicamente a condizione che i valori assicurati stessi siano contenuti in casseforti, casse continue, armadi corazzati, casseforti a muro, cassetti chiusi a chiave, registratori di cassa, mobili o attrezzature e/o comunque custoditi.

La garanzia furto è operante, con riferimento ai valori, anche durante le ore di apertura dei locali purché i beni siano custoditi come previsto al precedente paragrafo.

I valori ovunque riposti saranno comunque indennizzati, con uno scoperto del 25%.

In ogni caso la Società non è tenuta a risarcire, per singolo sinistro e singola ubicazione, somma superiore a quanto indicato nella Scheda di Copertura.

ART. 27 – RECUPERI

Limitatamente ai casi di furto, rapina od estorsione, in caso di recupero di beni la cui perdita sia stata risarcita ai termini del presente contratto, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tal fine, sarà ripartito come segue:

- in primo luogo, per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare del risarcimento corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- in secondo luogo, per ridurre il danno liquidabile a termini di polizza, oppure per rimborsare la Società per il risarcimento dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- da ultimo, per rimborsare l'Assicurato quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla Società, fosse rimasta a suo carico.

ART. 28 – BENI PRESSO TERZI

La garanzia viene estesa, a fronte degli eventi assicurati, quando i beni sono presso altre località, cioè presso terzi oppure presso altre ubicazioni o, ancora presso fiere, mostre, esposizioni e simili ed eventuali soste tecniche presso magazzini e/o depositi anche di spedizionieri.

ART. 29 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro tuttavia i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

ART. 30 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno e l'attribuzione del valore delle cose assicurate, illese, danneggiate, distrutte o sottratte avviene secondo i seguenti criteri:

- fatta eccezione per oggetti d'arte, antiquariato e collezioni, in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento, detraendo il valore degli eventuali residui nel caso in cui le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione. La cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro.

In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del bene danneggiato al momento del sinistro.

- Per i titoli di credito, il valore è dato dalla somma da essi portata. Per i titoli di credito per i quali sia prevista la procedura di ammortamento, il valore è pari alle spese relative alla procedura stessa.
- Nel caso in cui la ricostruzione o il rimpiazzo non vengano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, il diritto all'indennizzo non sarà pregiudicato, sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo" come convenuto nella premessa.

È data facoltà all'Assicurato di:

- A. sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente o non siano disponibili i pezzi di ricambio;

B. sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa purché rientranti nell'attività;

C. acquistare enti appartenenti a terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;

D. ricostruire o acquistare anche più enti a fronte di un singolo danneggiato; adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti A), B), C), D).

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

ART. 31 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata,

- oppure, a richiesta di una delle Parti,

- fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Salvo ove diversamente previsto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 32 – MANDATO PERITI

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi prescritti in caso di sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione indicati in polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dalle parti concordi, oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservazione di ogni formalità giudiziaria.

ART. 33 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia.

L'Assicurato è legittimato ad ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza di chiusa istruttoria, se aperta, contro l'impegno a restituire quanto percepito, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle condizioni della presente Polizza.

ART. 34 – ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50%, e fino a un massimo di Euro 300.000,00, dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

ART. 35 – FORMA DELLA GARANZIA

Le garanzie sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto" cioè senza tener conto dell'eventuale riduzione proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile.

ART. 36 – REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro la somma assicurata per anno assicurativo per ciascuna partita si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno dell'Assicurato di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro.

L'Assicurato potrà decidere di non versare il premio e rinunciare, quindi, al reintegro automatico, tramite comunicazione da inviarsi alla Società o al Broker entro 15 giorni dalla data di liquidazione del sinistro.

ART. 37 – SUPPORTO DI DATI

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a cespiti hardware intercambiabili indipendenti da una forma di energia (nastri o dischi magnetici, floppy disk, cd, dvd, memorie solide, schede perforate od altri supporti di dati) indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono stati indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

ART. 38 – RICOSTRUZIONE ARCHIVI

Si precisa che l'Assicurazione garantisce all'Assicurato anche il rimborso delle spese necessarie alla ricostruzione, anche tramite impiego del personale dell'Assicurato, di archivi, atti, registri, repertori, titoli, testamenti, documenti, documentazione di lavoro, pratiche di ogni genere, il tutto anche se custodito per rapporto fiduciario, ivi compresi gli archivi e i supporti anche meccanografici ed elettronici, purché contenuti nelle ubicazioni assicurate, in caso di perdita per sottrazione, distruzione o deterioramento di tali beni.

ART. 39 – SPESE DI RICOSTRUZIONE DI COSE PARTICOLARI

Relativamente a disegni, modelli, stampi, registri, microfilms, fotocolor, schede, messe in carta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre e cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e quant'altro di simile, la garanzia è prestata per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per la ricostituzione dei beni assicurati colpiti dal sinistro. Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 24 mesi dal sinistro, ad eccezione delle spese sostenute per il rifacimento di documenti imposto da disposizioni di legge il cui termine si intende elevato a 36 mesi.

ART. 40 – SPESE DI RESTAURO

La garanzia è operante nel limite indicato nella Scheda di Copertura relativamente al risarcimento dei maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali spese di ricostruzioni e ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola "valore delle cose assicurate e determinazione del danno".

A titolo esemplificativo e non limitativo tali danni possono riguardare arazzi, quadri, mobili antichi o pezzi unici, tappeti, documenti antichi e pergamene, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi un aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin

d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'Assicurato danneggiato cui verrà dato formale incarico di perito comune.

ART. 41 – RICORSO TERZI

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per Danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell'utilizzo di beni nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 50% del massimale stabilito per Ricorso Terzi.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1917 del C.C.

ART. 42 – IMPIEGO MOBILE

Le macchine e gli apparecchi sono assicurati anche durante l'impiego al di fuori del luogo di installazione e durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Per la presente estensione di garanzia si conviene che:

- 1) non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole e tubi;
- 2) si indennizzano i danni da furto quando gli enti assicurati:
 - a) sono posti sottotetto di fabbricati a condizione che il furto sia stato perpetrato secondo le modalità previste dalla clausola "Furto";
 - b) sono trasportati su autoveicoli a condizione che il furto sia stato perpetrato con scasso dei mezzi di chiusura dell'automezzo e che il veicolo, provvisto di tetto rigido, si trovi limitatamente alle ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 in una rimessa chiusa a chiave oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in un parcheggio custodito.

ART. 43 – CONDUTTORI ESTERNI ALLE COSE ASSICURATE

La garanzia è estesa ai conduttori esterni collegati con gli enti assicurati e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili che l'Assicurato deve sostenere in caso di danno indennizzabile agli impianti assicurati fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza.

ART. 44 – TRASPORTI AEREI

La garanzia viene estesa ai Maggiori Costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella Scheda di Copertura, purché tali costi supplementari siano sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

ART. 45 – LAVORO STRAORDINARIO

La Società risponde dei costi supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite massimo indicato nella Scheda di Copertura.

ART. 46 – SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRATTAMENTO E TRASPORTO DEI RESIDUI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile ai termini di polizza, fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Copertura che deve intendersi per ubicazione per sinistro ed a primo rischio assoluto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 30% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.

ART. 47 – ONORARI PERITI E CONSULENTI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito e dei consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

In ogni caso la Società non è tenuta a risarcire, per singolo sinistro, somma superiore a quanto indicato nella Scheda di Copertura.

ART. 48 – OPERAZIONI CARICO E SCARICO

Si intendono assicurate nell'ambito dei locali assicurati beni soggetti ad operazioni di carico e scarico.

ART. 49 – MAGGIORI COSTI

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento delle cose assicurate o dell'attività del Contraente, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle attività.

Sono assicurati, a titolo esemplificativo e non esclusivo, i maggiori costi dovuti a:

- uso di un impianto o apparecchio sostitutivo;
- gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da parte di terzi.

La Società non risponde di maggiori costi dovuti a:

- limitazione dell'attività e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o rimpiazzo dell'impianto o apparecchio danneggiato.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto, e continua per il periodo necessario alla riparazione o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate.

ART. 50 – DELIMITAZIONI

- Le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

- Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi, la garanzia furto è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i valori la sospensione decorre dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

SEZIONE II NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E DIPENDENTI

ART. 51 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

La garanzia è prestata, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

1. ai rischi per i quali l'Assicurato è soggetto in relazione a qualsiasi attività e competenza istituzionalmente prevista e/o allo stesso attribuita ope legis, ivi incluse eventuali attività attribuite dopo la stipula del presente contratto.
Sono comprese in copertura tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa;
2. qualora non dovesse operare la Sezione I o ad integrazione delle previsioni contenute in tale Sezione, ai danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate o in custodia dell'Assicurato, anche derivanti da incendio e furto.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto, salvo quanto previsto nella Sezione I;
3. alla proprietà, esercizio, uso, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati e loro pertinenze tutte, ovunque ubicati, ivi incluso il rischio locativo. Sono compresi i rischi derivanti dall'esistenza di antenne, recinzioni in genere, cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, i danni derivanti da spargimento d'acqua e rigurgito di fogna, anche di impianti e condutture sotterranee, caduta di neve;
4. alla proprietà, gestione, esercizio, pulizia e uso di uffici, magazzini, depositi, alloggi, parcheggi, piscine, campi da tennis e altre attrezzature sportive, impianti in genere con relative condutture aeree e sotterranee, nonché attività e attrezzature similari utilizzate dall'Assicurato, ovunque ubicate;
5. alla proprietà, esercizio, uso e manutenzione di parchi, giardini, boschi, piante, alberi, anche di alto fusto, compresi lavori di giardinaggio e potatura, e compreso l'uso di antiparassitari quando fanno parte della normale manutenzione di piante, giardini e parchi;
6. al rischio derivante all'Assicurato nella sua qualità di organizzatore di congressi, convegni, corsi, riunioni, attività sociali o ricreative, visite, gestioni di mense, manifestazioni ed eventi in genere, in qualsiasi sede ubicati;
7. ai danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento della merce effettuato direttamente dall'Assicurato;
8. la copertura si intende stipulata anche per la responsabilità derivante alle Scuole di Notariato dall'organizzazione di corsi di formazione, lezioni, convegni, seminari e qualsiasi altra attività connessa, correlata, preliminare e conseguente, comunque e ovunque svolta. La garanzia copre la responsabilità di tutte le attività di istruzione, formazione professionale del personale. È garantita la responsabilità personale per i danni eventualmente cagionati dai partecipanti fra loro e a terzi, ivi compreso il personale docente, nell'ambito dell'attività culturale e ricreativa, comprese le gite e visite organizzate, i viaggi e gli spostamenti da e/o per succursali e sedi di esercizio dell'attività e/o viceversa;
9. la garanzia comprende altresì la responsabilità civile dei Consigli Notarili Distrettuali e dei Comitati Regionali;
10. la garanzia comprende il rischio della proprietà ed uso di cani ed altri animali;
11. si conviene che con riferimento a tutte le persone di cui l'Assicurato si avvale, anche se non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, inclusi i dirigenti, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'assicurazione, la garanzia vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, incluso il rischio in itinere, sempre che dall'evento derivi all'Assicurato una responsabilità a norma di legge, sia in caso di rivalsa INAIL sia con riferimento ad eventuali richieste dirette all'Assicurato da parte del danneggiato;
12. la garanzia viene prestata per danni cagionati a terzi da dipendenti o comunque da persone della cui opera l'Assicurato si avvalga, pur non essendo in rapporto di dipendenza. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato;
13. la garanzia viene prestata per tenere indenni i dipendenti dell'Assicurato per quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento, quali civilmente responsabili ai sensi di legge per lesioni corporali cagionate in occasione di lavoro ad altri dipendenti assicurati ai sensi D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. La copertura è operante nei casi in cui non sussista, a termini di legge, alcuna responsabilità del datore di lavoro;
14. le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzioni edili effettuati dall'Assicurato con personale volontario non dipendente. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori;
15. l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, inclusa la responsabilità personale, dalla violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (RCO) – Compreso danno biologico

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) **ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.)** per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso.

b.2) **ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)** a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento, con una franchigia fissa di **€ 2.500,00** per persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) **buona fede I.N.A.I.L.:** l'assicurazione di Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l'I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

c) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non soggetti all'Assicurazione di legge contro gli Infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

d) Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

e) Responsabilità civile personale dei dipendenti

L'assicurazione vale per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.

Agli effetti di questa estensione di garanzia e sempreché sia operante la garanzia R.C.O./R.C.I., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., e ciò entro i massimali previsti per la R.C.O.

ART. 52 – VALORE DEI BENI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Con riferimento ai beni in consegna o custodia dell'Assicurato ovvero ai fabbricati o locali in locazione o in uso dello stesso, si stabilisce che verranno applicate le previsioni dell'art. 30 della Sezione I per la valutazione del danno.

ART. 53 – PERSONE CONSIDERATE TERZI

Sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che non rientrano nelle definizioni della lettera b dell'art. 51. Relativamente alla conduzione dei fabbricati, sono considerati terzi, per le lesioni subite o i danni a cose, i dipendenti dell'Assicurato.

ART. 54 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

ART. 55 – DANNI A VEICOLI DI TERZI IN AMBITO LAVORI NONCHÉ E A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a veicoli di terzi (compresi i dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

ART. 56 – DANNI CAUSATI E SUBITI DA NON DIPENDENTI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza, lavoro a progetto (parasubordinati), lavoro interinale e/o subappalto con l'Assicurato, ma della cui opera l'Assicurato stesso si avvalga nell'esercizio della propria attività.

Il contratto comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti:

- a) dai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato stesso lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo merce;
- b) da progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, che svolgano anche attività manuale, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato e non in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) e/o lavoro interinale con lo stesso, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per suo conto.

ART. 57 – DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.

Questa estensione di garanzia è prestata sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la Responsabilità civile, per anno assicurativo.

ART. 58 – COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni causati a terzi dai suoi dipendenti o incaricati in relazione alla guida di autoveicoli, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'Assicurato in usufrutto, in locazione od a lui intestate al P.R.A. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La presente estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di Euro 1.000,00 per ogni sinistro; la Società interverrà pertanto solo per l'eccedenza rispetto a tale importo e fino alla concorrenza del massimale di polizza.

L'Assicurazione sarà efficace sempreché risulti provato che al momento del sinistro il veicolo era guidato da un dipendente o incaricato dell'Assicurato regolarmente abilitato ai sensi di legge.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

ART. 59 – INQUINAMENTO ACCIDENTALE

Sono compresi in garanzia i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, causato da fatto improvviso e accidentale dell'Assicurato e/o dalle persone delle quali deve rispondere, o da un evento garantito dalla Sezione I.

Questa estensione di garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 500.000,00 per ogni sinistro verificatosi nel corso di uno stesso periodo annuo di copertura e con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per sinistro.

ART. 60 – RESPONSABILITÀ PERSONALE DEGLI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI E DIPENDENTI

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale degli Amministratori, dirigenti e dipendenti dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle proprie mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato, sempreché dall'evento derivino morte o lesioni personali.

ART. 61 – DANNI CAGIONATI E SUBITI DAI SUBAPPALTATORI

Premesso che l'Assicurato può appaltare dei lavori, resta stabilito che è assicurata la responsabilità che a qualunque titolo ricada sul Contraente per danni cagionati a terzi e/o subiti dalle Ditte appaltatrici.

ART. 62 – DANNI DA SMARRIMENTO E/O MANCATA CONSEGNA

Per tutti i colli smarriti e/o non consegnati, con l'esclusione dei danni da furto, rapina e/o derivanti dal trasporto il cui valore non ecceda l'importo di Euro 5.000,00, sarà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo.

Qualora il valore del collo superi il valore di Euro 5.000,00, verrà risarcito l'importo richiesto dalla committenza con il massimo del valore del collo dedotta una franchigia fissa di Euro 500,00.

In entrambi i casi il risarcimento s'intende comprensivo dei maggiori costi sostenuti dai committenti a seguito della mancata consegna dei colli.

ART. 63 – MEZZI, MACCHINE SPECIALI, CARRELLI E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI

Nella garanzia è inclusa la responsabilità derivante all'Assicurato per danni cagionati da carrelli o macchine operatrici semoventi compresa la circolazione su aree private e le operazioni di carico e scarico.

Dalle garanzie sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi in relazione alla circolazione sulle aree soggette alla disciplina della legge n.990 del 24/12/1969.

Ove sia prescritta una patente per la guida di tali mezzi, la garanzia non è operativa se il guidatore non ne sia munito.

ART. 64 – MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni è estesa, alle medesime condizioni dell'art. 51, lett. b), ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla Magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 6 mesi dalla data di cessazione della presente polizza o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- per le malattie professionali conseguenti alla asbestosi e alla silicosi;
- per le malattie professionali riconducibili e connesse a situazione di mobbing, discriminazione razziale, sessuale o religioso.

L'assicurazione si intende prestata con un sottolimito pari al 50% della somma assicurata per la Responsabilità Civile.

ART. 65 – DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni provocati da cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che necessitano di sottomurature o altre tecniche sostitutive o da lavori di prosciugamento o impoverimento delle falde acquifere. La presente estensione di garanzia, limitatamente ai danni ai fabbricati, è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di Euro 1.500,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 200.000,00, per ciascun periodo assicurativo annuo.

ART. 66 – RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Salvo quanto previsto nei precedenti articoli, l'assicurazione prestata nella Sezione II non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione;
- d) derivanti da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali;
- e) ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento,
- f) da detenzione o impiego di esplosivi.

ART.67 – DISCIPLINA PER LA DEFINIZIONE DEL SINISTRO

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 13, si specifica che senza il preventivo consenso dell'Assicurato la Società non può pagare risarcimenti a terzi.

Qualora però l'Assicurato opponesse rifiuto ad una transazione raccomandata dalla Società, preferendo resistere alle pretese del terzo o proseguire l'eventuale azione legale, la Società sarà tenuta soltanto per l'importo con il quale si poteva transigere il danno, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con consenso fino alla data in cui l'Assicurato ha opposto il rifiuto alla transazione, fermo in ogni caso il limite pari ad un quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda. A tale scopo la Società verserà all'Assicurato la somma afferente alle spese legali e di giudizio di cui al precedente capoverso e metterà a disposizione di chi spetta secondo il disposto dell'art. 2767 C.C. l'importo convenuto nella transazione raccomandata dalla Società stessa.

ART. 68 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE DI RESISTENZA

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato avrà la facoltà di indicare legali o tecnici di propria fiducia; la Società entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Assicurato dovrà formalizzare l'incarico ai professionisti indicati, salvo motivato diniego.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

ART. 69 - ERRATO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A parziale deroga di quanto previsto all'art. A "Oggetto dell'Assicurazione RCT", la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi della Regolamentazione in materia di Trattamento dei Dati Personali (GDPR) n. 2016/679 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni o sensibili, incluso il responsabile designato ai sensi dell'art. 37 suddetto secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento, purché dipendente dell'Assicurato. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente/Assicurato.

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente al Contraente/Assicurato od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

Il Contraente/Assicurato ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge sulla Privacy relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società risarcirà tali Danni con il Sottolimito pari ad euro 75.000 per sinistro/anno.

La presente estensione di garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia della polizza relative a fatti verificatisi dopo (indicare decorrenza del contratto).

Alla firma della presente appendice l'assicurato versa l'importo di euro 8.600,00 quale premio lordo di rinnovo per il periodo 01/06/2020 – 01/06/2021.

Fermo ed invariato il resto.

Il presente atto:

- ha effetto dalle ore 24.00 del 01/06/2020;
- è regolato dalle condizioni tutte della polizza cui si riferisce;
- Emessa in Milano il 03/07/2020

L'ASSICURATO

LA SOCIETA'
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per L'Italia



/DD

Data incasso _____ l'agente/il broker _____